



UNI
SALENTO

DiSUS

DIPARTIMENTO DI
Scienze Umane
e Sociali



Al Sindaco del Comune di Taranto
Al Sindaco del Comune di Statte

trasmesso via pec

e p.c.

Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Provincia di Taranto

All'Associazione Peacelink
Loro indirizzi

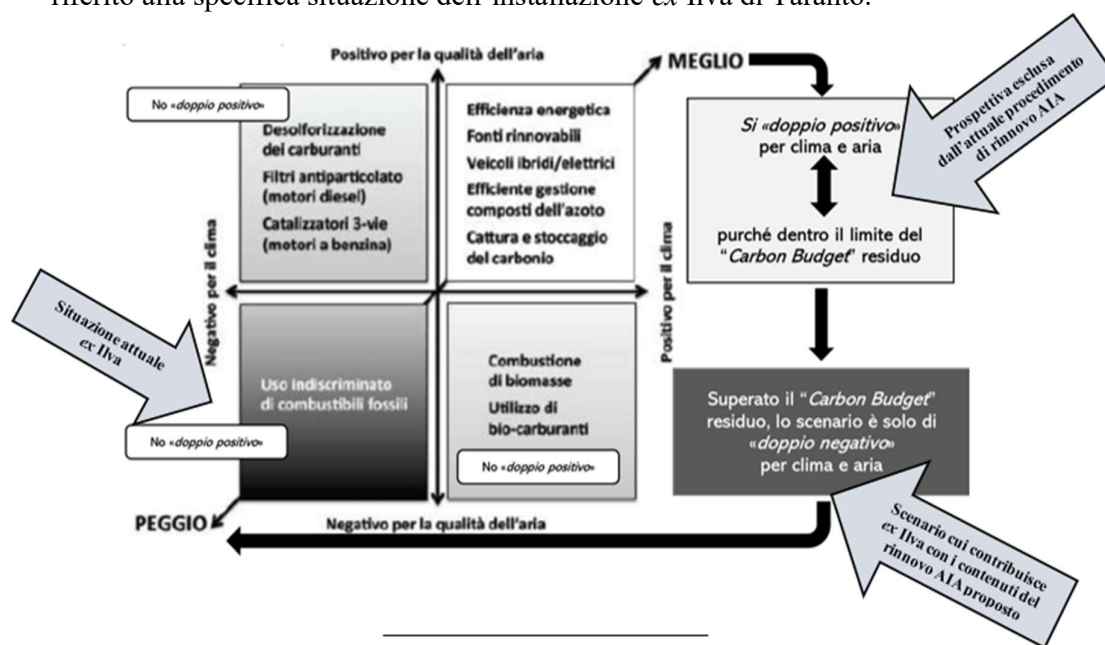
OGGETTO: impossibilità della decarbonizzazione dell'installazione ex Ilva di Taranto per errore metodologico del Governo, a causa del mancato calcolo del *Carbon Budget Residuo* nazionale.

In ragione dell'attività di ricerca svolta dallo scrivente Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali dell'Università del Salento, in tema di adozione, da parte del Governo italiano, del calcolo del *Carbon Budget Residuo* (c.d. *RCB*) nazionale, ai fini dell'impostazione scientificamente corretta e non dannosa delle traiettorie di decarbonizzazione in Italia, si rappresenta quanto segue, con riguardo specifico alla traiettoria di decarbonizzazione che dovrebbe riguardare l'installazione ex Ilva di Taranto.

1. Lo Stato italiano è privo del calcolo del *Carbon Budget Residuo* nazionale, come confermato dall'ISPRA¹.
2. Tuttavia, il previo calcolo del *Carbon Budget Residuo* nazionale costituisce l'unico metodo scientificamente attestato per garantire nel tempo la salute umana all'interno di qualsiasi processo di decarbonizzazione, come dimostrato dall'ultimo Rapporto di Valutazione (*AR6*) dell'IPCC.
3. Questo significa che, senza previo calcolo del *Carbon Budget Residuo* nazionale, la protezione intertemporale della salute umana è impossibile.
4. Di conseguenza, il processo di decarbonizzazione, eventualmente deliberato, diventa non solo illegittimo, perché viziato da errore metodologico a causa di tale lacuna, ma anche dannoso, perché oggettivamente incapace, per elementari leggi biofisiche di inerzia, di garantire nel tempo la salute delle persone.
5. Nello specifico, illegittimi e dannosi, nella persistente assenza del previo calcolo del *Carbon Budget Residuo* nazionale, si presenterebbero l'Accordo di programma, la Valutazione d'Impatto Sanitario e l'Autorizzazione Integrata Ambientale, contenenti il percorso di decarbonizzazione dell'installazione ex Ilva di Taranto.
6. Tale conclusione è stata confermata in punto di diritto dalla giurisprudenza sovranazionale sia europea, con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso "*Verein KlimaSeniorinnen*" (ricorso n. 53600/20) che extraeuropea, con l'Opinione Consultiva della Corte Interamericana sui Diritti Umani n. 32/25, assurgendo così a *ius cogens* del corretto operato dei Governi in tutte le attività di decarbonizzazione delle proprie industrie.
7. Per la Corte Europea, tale *ius cogens* trova fondamento nell'art. 8 CEDU, assunto a parametro di validità della decarbonizzazione di qualsiasi paese membro del Consiglio d'Europa, Italia inclusa.

¹ Cfr. L. Cardelli, *La doppia inadeguatezza della mitigazione climatica italiana nei dati ISPRA e i suoi effetti di costo e di danno*, in www.giustiziainsieme.it, 29 maggio 2025.

8. L'art. 8 CEDU, per costante giurisprudenza italiana, integra e rafforza in parametri costituzionali di tutela del diritto alla salute e ora, anche la sua protezione intertemporale, come risulta dai riformati artt. 9 e 41 della Costituzione, così come interpretati dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 105/2024.
9. L'art. 8 CEDU, inoltre, costituisce anche parametro del diritto europeo, in forza dell'art. 6 TUE, sicché in funzione di esso va interpretata e applicata anche la decisione della Corte di Giustizia UE sul "caso *ex Ilva*", causa C-626/2022².
10. Esso, dunque, assurge a invalicabile limite esterno di qualsiasi potere discrezionale di qualsivoglia autorità, nazionale o locale (come espressamente stigmatizzato proprio dalla Corte Europea dei Diritti Umani).
11. Il fondamento scientifico e fattuale di questo *ius cogens* per la protezione intertemporale della salute umana risiede nel principio biofisico di inerzia del sistema climatico, al quale tutti gli esseri umani sono sottoposti in quanto esposti.
12. Esso è stato tradotto, nella letteratura scientifica, con la formula del c.d. "doppio positivo climatica" della decarbonizzazione, ovvero del vantaggio, per clima e aria, della riduzione di tutte le emissioni climalteranti e inquinanti, sulla base appunto del previo calcolo del *Carbon Budget* nazionale residuo³.
13. La raffigurazione di questa inconfutabile acquisizione scientifica – corrispondente, si ripete, al principio biofisico dell'inerzia del sistema climatico – può essere resa dal seguente schema riferito alla specifica situazione dell'installazione *ex Ilva* di Taranto.



Alla luce di quanto sinteticamente rappresentato, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione delle autorità sanitarie locali, affinché **invitino il Governo a provvedere con urgenza** al calcolo del *Carbon*

² In sintesi, cfr. M. Carducci, *Le affinità «emissive»*, in www.diritticomparati.it, 11 luglio 2024.

³ Cfr. M. Williams, *Tackling climate change: what is the Impact on Air Pollution?*, in *Journal of Carbon Management*, 3(5), 2012, pp. 511-519, e C. Facchini, *Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici*, in C. Mangia, G. Rubbia, M. Ravaioli, S. Avveduto et al. (a cura di), *Ambiente e clima. Il presente per il futuro*, CNR, 2021, p. 23.

Budget Residuo nazionale, sulla cui base impostare la traiettoria di decarbonizzazione dell'installazione ex Ilva di Taranto nell'effettiva protezione intertemporale della salute umana.

Detto in sintesi, è indispensabile che le autorità sanitarie locali, competenti a garantire la concreta protezione intertemporale della salute dei loro cittadini, chiedano espressamente al Governo italiano:

- **di inserire, all'interno dell'Accordo di Programma, la previsione del previo calcolo del *Carbon Budget Residuo* nazionale**, in conformità con quanto indicato dalla Corte Europea dei Diritti Umani, allo scopo di definire correttamente le traiettorie di decarbonizzazione perseguibili in Italia e, di conseguenza, quelle per l'installazione ex Ilva di Taranto;
- **di subordinare l'approvazione definitiva della nuova AIA per l'ex Ilva di Taranto all'acquisita traiettoria di decarbonizzazione compatibile col suddetto *Carbon Budget Residuo* nazionale.**

Infatti, in assenza di siffatto calcolo e di siffatta traiettoria compatibile, sia l'Accordo di programma sia l'AIA risulteranno illegittimi, per violazione dell'art. 8 CEDU, oltre che degli artt. 9, 32 e 41 Cost. e 6 TUE⁴.

Lecce, 11 luglio 2025



Prof. Dr. Michele Carducci

Ordinario di Diritto costituzionale comparato e climatico

Coordiatore del CEDEUAM di UniSalento

⁴ Cfr. M. Carducci, G. Campeggio, *Si può decarbonizzare l'ex Ilva di Taranto senza calcolo del Carbon Budget residuo nazionale? Un'analisi alla luce del procedimento AIA-IPPC*, in www.giustiziainsieme.it, 10 giugno 2025, e M. Cunha Verciano, *Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dell'Italia dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024*, in www.giustiziainsieme.it, 22 gennaio 2025.